

SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI DELLE UTENZE

All'articolo 4, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono estese a tutte le imprese turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.>>

RELAZIONE

In considerazione dell'impatto che l'epidemia coronavirus e le restrizioni agli spostamenti stanno generando sul settore turismo, con un sostanziale azzeramento dell'attività su tutto il territorio nazionale, si propone di estendere alle imprese turistico ricettive la sospensione dei pagamenti delle utenze.

MISURE IN FAVORE DEI BENEFICIARI DI MUTUI AGEVOLATI

All'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

<<3. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono estese a tutte le imprese turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.>>

RELAZIONE

In considerazione dell'impatto che l'epidemia coronavirus e le restrizioni agli spostamenti stanno generando sul settore turismo, con un sostanziale azzeramento dell'attività su tutto il territorio nazionale, si propone di estendere alle imprese turistico ricettive la sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui.

SOSPENSIONE DI VERSAMENTI, RITENUTE, CONTRIBUTI E PREMI

All'articolo 8:

- a) al comma 1, sostituire "30 aprile 2020", con "31 ottobre 2020";
- b) al comma 2, sostituire le parole "in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020", con "in forma rateizzata, con modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a partire dal 1° dicembre 2020".

RELAZIONE

L'incertezza sul protrarsi della situazione d'emergenza sanitaria, nonché della coda lunga dei suoi effetti, induce a prevedere termini ragionevolmente più ampi per i versamenti delle ritenute alla fonte, adempimenti e versamenti di contributi previdenziali, e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria. Pertanto, si indicano sino al 31 ottobre 2020 la data di sospensione dei versamenti e nel 1° dicembre la data di inizio del pagamento, che dovrà avvenire in forma rateizzata.

NOMINA DEL REVISORE LEGALE NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

<<Articolo 12 bis

All'articolo 8, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:

7. Al comma 2 dell'articolo 389 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola "379" è soppressa ed è aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 379 entra in vigore dopo la conclusione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022">>.

RELAZIONE

il decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, come modificato dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, ha esteso in modo significativo l'obbligo di nomina del revisore legale nelle società a responsabilità limitata, prevedendone l'applicazione se la società ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
- b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

In considerazione della situazione di particolare difficoltà, Si propone di rinviare l'entrata in vigore della norma, che risulta particolarmente onerosa per le piccole e medie imprese.

NORME SPECIALI IN MATERIA DI TRATTAMENTO ORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE E ASSEGNO ORDINARIO

All'articolo 13, dopo il comma 6, è inserito il seguente:

<<6 bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 6 sono estese a tutte le imprese turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.>>

RELAZIONE

In considerazione dell'impatto che l'epidemia coronavirus e le restrizioni agli spostamenti stanno generando sul settore turismo, con un sostanziale azzeramento dell'attività su tutto il territorio nazionale, si propone di estendere alle imprese turistico ricettive le norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario.

CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA

All'articolo 15, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

<<5 bis. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 1 a 5 sono estese a tutte le imprese turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.>>

RELAZIONE

In considerazione dell'impatto che l'epidemia coronavirus e le restrizioni agli spostamenti stanno generando sul settore turismo, con un sostanziale azzeramento dell'attività su tutto il territorio nazionale, si propone di estendere alle imprese turistico ricettive le norme speciali in materia di cassa integrazione in deroga.

PRESTAZIONI DEL FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE

Dopo il comma 5 dell'articolo 17, è aggiunto il seguente:

<<6. Sino al 31 dicembre 2021, le prestazioni del fondo d'integrazione salariale sono concesse, per tutte le regioni, con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell'INPS, applicando la disciplina di cui all'articolo 44, comma 6 -ter, del decreto legislativo n. 148 del 2015.>>

RELAZIONE

La norma è volta a consentire l'erogazione diretta da parte dell'Inps delle prestazioni di competenza del Fondo d'integrazione salariale.

Di norma, tali prestazioni sono autorizzate con pagamento a conguaglio da parte del datore di lavoro, ma in questa fase del ciclo economico, durante la quale le imprese sono a corto di liquidità, si rende necessario attivare il pagamento diretto da parte dell'Istituto.

TUTELA DEL LAVORO STAGIONALE

Al termine del comma 3 dell'articolo 17, è aggiunto il seguente periodo:

<<Il trattamento di cui al presente articolo e l'accesso alle prestazioni del fondo d'integrazione salariale sono riconosciuti, per tutte le regioni, anche in relazione ai dipendenti assunti dopo il 23 febbraio 2020, sino a concorrenza con il numero di dipendenti in forza nel corrispondente mese del 2019.>>

RELAZIONE

La formulazione è volta a consentire che anche i dipendenti stagionali che saranno assunti per la stagione estiva e primaverile possano, in caso di necessità, essere ammessi a fruire del trattamento di cassa integrazione in deroga.

Si evidenzia che in mancanza di una misura di protezione, l'attuale situazione di incertezza non consentirà alle imprese di procedere a nuove assunzioni e, conseguentemente, potrebbe comportare l'azzeramento pressoché totale delle 500.000 assunzioni che, in un anno "normale", si verificano in Italia durante il periodo primaverile ed estivo.

Per evitare l'utilizzo inappropriato della norma, viene specificato che l'azienda può farne richiesta per un numero massimo di persone non superiore a quelle occupate alle proprie dipendenze nel corrispondente mese dell'anno precedente.

FONDO GARANZIA PMI

All'articolo 25, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

<<1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese a tutte le imprese turistico-ricettive che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato.>>

RELAZIONE

In considerazione dell'impatto che l'epidemia coronavirus e le restrizioni agli spostamenti stanno generando sul settore turismo, con un sostanziale azzeramento dell'attività su tutto il territorio nazionale, si propone di estendere alle imprese turistico ricettive le norme speciali in materia di intervento dei fondi di garanzia.

DETRAZIONE PER SERVIZI RICETTIVI (BONUS PER VACANZE IN ITALIA)

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

<<Articolo 25 bis

Dopo l'articolo 15 del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi), è inserito il seguente:

Articolo 15 bis

(detrazione per servizi ricettivi)

1. Al fine di ovviare ai danni arrecati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di porre rimedio ai conseguenti gravi turbamenti dell'economia, limitatamente ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 e al 31 dicembre 2021, dall'imposta lorda si detraggono le spese, per un importo non superiore a euro 250,00 per persona, sostenute per l'acquisto di servizi erogati da imprese turistico ricettive ubicate nel territorio dello Stato. Analoga detrazione spetta in relazione alle spese sostenute nell'interesse di ciascuna delle persone indicate nell'articolo 12.
2. Ai fini dell'applicazione della detrazione di cui al comma 1, la fattura o il documento commerciale rilasciato dall'impresa turistico ricettiva deve attestare l'identità dei soggetti che hanno usufruito dei servizi, l'importo pagato e la località italiana in cui è stata resa la prestazione.
3. Il lavoratore dipendente può chiedere che la detrazione di cui al comma 1 venga applicata dal sostituto d'imposta, che vi provvede fino a concorrenza dell'imposta lorda, a decorrere dal mese successivo alla presentazione della richiesta.>>

RELAZIONE

L'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha determinato un grave impatto negativo sulle attività turistico ricettive, che nel giro di pochi giorni hanno perso gran parte della propria clientela.

Il fenomeno interessa tutto il territorio nazionale (non solo le cosiddette zone "rosse" e "gialle"), anche a causa di un "contagio di ordine psicologico" che sta inducendo le persone a ridurre i viaggi, gli spostamenti e, più in generale, le attività di relazione, anche in casi non soggetti alle restrizioni dettate dai provvedimenti delle autorità e in relazione a periodi molto distanti nel tempo.

Se la tendenza a cancellare le prenotazioni e a non confermarle si consoliderà, l'impatto sul settore sarà devastante. Per comprendere le dimensioni del fenomeno, sono sufficienti alcuni dati:

- nel periodo giugno settembre, gli esercizi ricettivi italiani ospitano circa il 60% delle presenze turistiche annue (250 milioni su 430 milioni);
- nel periodo compreso tra febbraio e agosto, le aziende turistiche italiane assumono circa 500.000 persone; il perdurare della situazione di stallo bloccherà la gran parte di tali assunzioni e, con ogni probabilità, determinerà una riduzione dell'occupazione esistente (nel mese di febbraio il settore dà lavoro a circa un milione di dipendenti).

Si ritiene pertanto necessario adottare con urgenza misure che incentivino a svolgere un periodo di vacanza in Italia. Lo strumento proposto è basato su una detrazione d'imposta, entro un tetto prefissato, da riconoscere in relazione all'acquisto di servizi turistico ricettivi.

Si evidenzia che la misura non si rivolge unicamente ai cittadini italiani ma a tutti i contribuenti soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta allo Stato italiano, a prescindere dalla nazionalità.

Si ritiene che la misura proposta sia compatibile con il mercato interno dell'Unione europea, in quanto costituisce un aiuto destinato ad ovviare ai danni arrecati da eventi eccezionali, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e possa in ogni caso essere ritenuta compatibile con il mercato interno, in quanto diretta a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del medesimo trattato.

IMPOSTA DI SOGGIORNO

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

<<Articolo 25 bis

1. Il gestore della struttura ricettiva o dell'immobile destinato alle locazioni brevi è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche per gli importi dovuti in riferimento alle prestazioni rese prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del contributo di soggiorno si applica una sanzione amministrativa pecuniaria fino al triplo dell'importo dovuto. Per i versamenti relativi all'anno 2020, la sanzione si applica solo in caso di ritardo superiore a nove mesi.>>

RELAZIONE

Le disposizioni sono volte ad evitare che l'impresa in crisi di liquidità, che si trovi costretta a ritardare il pagamento dell'imposta di soggiorno, sia soggetta a gravose sanzioni, che a causa di una lacuna dell'ordinamento possono addirittura implicare il reato di peculato.

MONITORAGGIO

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

<<Articolo ...

(Comunicazione delle generalità degli alloggiati)

1. La mancata iscrizione al sistema di comunicazione telematica delle generalità degli alloggiati di cui all'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 - testo unico delle leggi di pubblica sicurezza è punita con la sospensione dell'attività sino a completa regolarizzazione e con le medesime sanzioni previste per la mancata comunicazione.>>

RELAZIONE

L'articolo 109 del testo unico di pubblica sicurezza impone ai gestori delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi di comunicare quotidianamente all'autorità di pubblica sicurezza le generalità degli alloggiati.

Tale previsione risulta di particolare utilità nei casi in cui sia necessario ricostruire gli spostamenti delle persone ed è quindi di essenziale importanza al fine della ricostruzione della cosiddetta catena del contagio, per accertare in quali località abbia soggiornato una determinata persona e per individuare altre persone con cui potrebbe essere entrata in contatto (in primis, gli altri ospiti della struttura ricettiva in cui ha soggiornato).

L'obbligo di comunicazione risulta tuttavia frequentemente evaso da coloro che gestiscono alloggi destinati alla locazione breve di tipo turistico. Basti considerare che sono iscritti al sistema di comunicazione attivato dal Ministero dell'Interno circa 195.000 appartamenti, a fronte di oltre 400.000 alloggi italiani in vendita su un noto portale di prenotazioni.

Si ritiene pertanto opportuno proporre una misura che promuova la collaborazione con il sistema pubblico di monitoraggio e prevenzione, prevedendo la sospensione dell'attività sino alla completa regolarizzazione ed estendendo esplicitamente ai casi di mancata iscrizione la medesima la sanzione prevista per l'omessa comunicazione.

DEROGHE PER L'UTILIZZO DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Dopo l'articolo 25, è inserito il seguente:

<<Articolo ...
(deroghe per l'utilizzo del fondo crediti di dubbia esigibilità)

1. Sino al 31 dicembre 2022, al fine di adottare iniziative finalizzate al sostegno delle imprese, i comuni sono autorizzati a utilizzare una quota non superiore al 50% del fondo crediti di dubbia esigibilità, in deroga ai limiti stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2011 e successive modifiche ed integrazioni.>>

RELAZIONE

La norma è volta ad introdurre criteri di elasticità nella gestione del bilancio dei comuni, al fine di liberare risorse da destinare al sostegno delle imprese che attraversano una situazione di difficoltà.

RIMBORSO DI PRENOTAZIONI EFFETTUATE PER SOGGIORNI PRESSO LE IMPRESE RICETTIVE

Dopo l'articolo 28, è inserito il seguente:

<<Articolo ...

(rimborso di prenotazioni effettuate per soggiorni presso le imprese ricettive)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione ai contratti di soggiorno presso le imprese ricettive:

a) dai soggetti nei confronti dei quali è stata disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente, in attuazione dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai soggiorni da eseguirsi nel medesimo periodo di quarantena o permanenza domiciliare;

b) dai soggetti residenti, domiciliati o destinatari di un provvedimento di divieto di allontanamento dalle aree interessate dal contagio, come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di soggiorno da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti;

c) dai soggetti risultati positivi al virus COVID-19 per i quali è disposta la quarantena con sorveglianza attiva ovvero la permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva da parte dell'autorità sanitaria competente ovvero il ricovero presso le strutture sanitarie, con riguardo ai contratti di soggiorno da eseguirsi nel medesimo periodo di permanenza, quarantena o ricovero;

d) dai soggetti che hanno programmato soggiorni con partenza o arrivo nelle aree interessate dal contagio come individuate dai decreti adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, con riguardo ai contratti di soggiorno da eseguirsi nel periodo di efficacia dei predetti decreti.

2. I soggetti di cui al comma 1 comunicano all'impresa ricettiva il ricorrere di una delle situazioni di cui al medesimo comma 1 allegando la documentazione attestante la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta. Tale comunicazione è effettuata entro trenta giorni decorrenti dalla cessazione delle situazioni di cui al comma 1, lettere da a) a d).

3. Il gestore dell'impresa ricettiva, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, procede al rimborso del corrispettivo versato per il soggiorno ovvero all'emissione di un voucher di pari importo da utilizzare entro un anno dall'emissione.

RELAZIONE

A seguito degli ultimi provvedimenti adottati dal Governo, che ha introdotto restrizioni agli spostamenti da e per tutto il territorio nazionale, la situazione sul fronte delle prenotazioni alberghiere è definitivamente precipitata.

I clienti, anche su suggerimento di Booking.com e di Expedia, stanno cancellando in massa le prenotazioni e chiedono la restituzione degli importi già versati. Le aziende non sono in grado di far fronte alle richieste.

Si rende quindi necessario adottare, anche per gli alberghi, una misura analoga al voucher previsto per gli agenti di viaggio.